

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2023/2024

L'esercizio venatorio nella stagione 2023/2024, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) nelle giornate del 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 e 16 settembre, negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle AATV e AFV in zona di pianura, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;
- b) specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre:
lepre comune, coniglio selvatico;
- c) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
minilepre;
- d) specie cacciabili dal 17 settembre al 12 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
- e) specie cacciabili dal 17 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo del fagiano è altresì consentito dal 2 dicembre al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;
- f) specie cacciabile dal 17 settembre al 30 ottobre:
quaglia
- g) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua;
- h) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:
moretta
- i) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio:
beccaccino;
- j) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:
beccaccia;
la Regione Piemonte, per la salvaguardia della specie beccaccia, prevede la sospensione dell'attività venatoria con forti gelate, adottando il protocollo di emergenza "ondata di gelo" previsto da ISPRA.
- k) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
negli ATC, AATV e AFV in zona di pianura, che stabiliscono la preapertura nel mese di settembre, la caccia termina all'11 gennaio;
- l) specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio (dal 1° gennaio al 10 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
tordo bottaccio, tordo sassello;
- m) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio (dal 1° gennaio al 31 gennaio esclusivamente da appostamento temporaneo):
cesena

ALLEGATO A

- n) specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 novembre:
allodola;
- o) specie cacciabili dal 17 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dagli ATC, dai CA, dalle AATV e dalle AFV, approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
- p) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA e dai Concessionari delle AFV, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
- q) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri “Linee Guida Ungulati” stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	16 agosto - 14 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 14 dicembre

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	ATC	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 30 settembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 14 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I-III	CA	1° giugno - 15 luglio 16 agosto - 15 novembre
Femmine Cl. I -III e Cl. 0	CA	16 settembre - 14 dicembre

Nella suddivisione dei periodi di prelievo i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli ATC se le discriminanti sono documentate nella relazione dei piani di prelievo selettivo annuali.

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	2 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	1° gennaio - 14 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 14 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1° al 15 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	2 agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - II - III e Cl.0	CA	15 ottobre - 24 dicembre
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	15 ottobre - 24 dicembre (dal 1° al 14 ottobre*)

ALLEGATO A

Nei distretti di bassa valle dei CA, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo del cervo è consentito fino al 31 dicembre.

Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nei quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'Azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio.

La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dalla AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio.

Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

NOTA:

* dal 1° al 14 ottobre il prelievo del cervo maschio, è consentito esclusivamente a chi pratica l'assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di cervi pari al 50% del piano dei maschi di classe II-III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del "distretto cervo", suddiviso per settori con superficie non superiore ai 5000 ettari;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio universitario in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 108, lettera c) della l. r. 1/2019, organizzato dalle Province e dalla Città Metropolitana in accordo con CA o AFV. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "esperto accompagnatore caccia di selezione cervo" rilasciato dalle Province e Città Metropolitana. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati rilasciati da altre Amministrazioni od Organismi di altre Regioni, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello delle altre regioni.

Il corso deve comunque prevedere -al minimo- le seguenti materie, riguardo alla specie:

- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	16 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1° novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	16 agosto - 14 dicembre
Tutte	CA	1° settembre - 14 dicembre

Daino

Classe	Periodo
Maschi Cl. I	2 settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II -III	1° novembre - 31 dicembre
Tutte	1° gennaio - 14 marzo

ALLEGATO A

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il daino maschio va dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
Striati - Rossi - Maschi - Femmine	16 marzo 2023 - 14 marzo 2024

r) specie cacciabile dal 17 settembre al 17 dicembre, in forma di caccia programmata;
cinghiale

Per la specie minilepre (*Silvilagus floridanus*), stante lo status di specie alloctona al territorio italiano, gli Istituti di gestione venatoria non possono limitare il periodo di prelievo stabilito in Calendario ma possono definire cartograficamente i settori di presenza in cui consentirne la caccia.

Per la salvaguardia delle specie migratorie, la Giunta regionale può prevedere la sospensione dell'attività venatoria in caso di forti gelate.

Per la salvaguardia della specie lepre gli ATC dovranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio.

1.2. L'esercizio venatorio nel mese di gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- ungulati in prelievo selettivo;
- cinghiale e volpe, secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale;
- minilepre, con l'ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia;
- beccaccia e beccaccino, solo in forma vagante, con l'ausilio dei cani;
- anatidi, limicoli e rallidi nella zona faunistica di pianura; limitatamente ai terreni prossimi ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide -entro 100 metri da questi-, anche con l'ausilio dei cani;
- anatidi dal 21 al 31 gennaio: la caccia potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica;
- fagiano, negli istituti privati della caccia: AFV e AATV, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo.

1.3. Negli istituti a gestione privata AFV con piani di incentivazione e numerici approvati dalla Regione, il prelievo per la starna e pernice rossa è consentito in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 13 dicembre; nelle AATV, il prelievo della starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 gennaio; nelle AFV e AATV, ove la specie è soggetta a piani di incentivazione e numerici, il prelievo al fagiano in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), è consentito fino al 31 gennaio.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 1° al 31 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 50 capi annuali, con il limite di 10 capi giornalieri in deroga al punto 2.1;

- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte e pernice bianca;
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- e) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è stabilito in base ai piani, di prelievo selettivo, approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua e un totale massimo di 250 capi tra le specie colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia.

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione degli ATC stabiliscono, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo -che possono anche coincidere con altre forme di caccia-;

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad eccezione delle prime due domeniche del mese di settembre.

I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione.

3.3. Il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. In ogni ATC e CA i Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite massimo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta al cacciatore;

- a) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) il prelievo della specie cinghiale, anche con l'ausilio dei cani, deve obbligatoriamente essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni ATC e CA. I Comitati di gestione degli ATC e CA possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

3.4. Ai sensi dell'articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:

1. l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;

2. la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
3. la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;

3.5. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari di cui al punto 4); nel caso in cui sia deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC o dei CA.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati- desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 2 al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 29 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 14 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto 5.1. b);
- d) arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
- e) falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, secondo le indicazioni riportate nelle "istruzioni operative supplementari".

5.4. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) NORMA FINALE

Non sono da ritenersi valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale, qualora risultino in contrasto con le disposizioni previste nel “Calendario Venatorio” stagione 2023-2024.

“ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI”

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di “porto di fucile per uso caccia” (compresi quelli residenti all'estero) che intendono esercitare l'attività venatoria nella Regione Piemonte, devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria, il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 29 febbraio 2024, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Per le A.A.T.V. e A.F.V., si rinvia al punto 2. 2 delle presenti istruzioni operative.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura - C.so Regina Margherita, 174 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge regionale 5/2018, possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 5/2018.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2023/2024;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A., anche senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato. Nelle A.F.V. e A.A.T.V. il carnier per le specie di incentivazione faunistica è in deroga a quanto disposto al punto 2 dell'Allegato A. Entro il 29 febbraio 2024 le A.F.V. e le A.A.T.V. trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati e della tipica fauna alpina, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani finalizzato all'effettuazione delle "verifiche del successo riproduttivo" dal 13 agosto al 11 settembre, in apposite zone campione individuate dai Comitati di gestione, tutti i giorni della settimana esclusi il martedì e il venerdì.

3.2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia può essere esercitare nell'ambito di caccia ove il cacciatore risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

- nei C.A.

dal 14 agosto al 31 agosto, a quote inferiori ai 1200 metri s.l.m.

dal 2° settembre al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì;

- negli A.T.C., dal 14 agosto al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, anche ai fini dell'effettuazione della verifica del successo riproduttivo o della presenza e stima di determinate specie faunistiche sul territorio:

nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì.

3.3. L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 2° settembre sino al quarto giorno antecedente l'apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 31 dicembre compreso.

3.5. Le operazioni di addestramento e allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

3.6. Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel mese di agosto.

3.7. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente calendario venatorio, si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018.

4.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo di cinghiale e volpe come caccia programmata, sia nella caccia a squadre sia per il singolo cacciatore, qualora sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio e le condizioni di copertura boschiva e vegetativa che permettano di svolgere l'attività venatoria in piena sicurezza.

4.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, nella zona di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.4. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione di ATC e CA o dai concessionari delle singole aziende, negli istituti a gestione privata della caccia.

4.5. È altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati; tali strutture non sono considerati appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

4.6. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

4.7. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria. L'autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata, dal C.A. scelto come residenza venatoria, mediante l'apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, possono essere ammessi al prelievo della tipica fauna alpina in un solo C.A. prescelto, anche se sprovvisti della residenza venatoria.

5) ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato. Negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario, sempre nel rispetto della normativa citata.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale e alla volpe anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla DGR n.17-5754 del 06 maggio 2013 e ss.mm.ii. Allegato A) lettera B1 "prelievo in forma singola", purché non in contrasto con le disposizioni del presente calendario. I Comitati di gestione possono deliberare l'attuazione della zonazione per il prelievo del cinghiale ai sensi della D.G.R. sopracitata. I Comitati di gestione disciplinano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie ai regolamenti regionali o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

6.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. /A.A.T.V. rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA e le A.F.V /A.A.T.V. provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

6.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle A.A.T.V. e delle A.F.V., le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati, di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;

- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente che rappresenta le aziende, deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

6.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione ed ai Concessionari entro e non oltre il 31 marzo 2024. Il Presidente del Comitato di gestione e i Concessionari devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

6.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura entro il mese di aprile.

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

7.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R. n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, in ottemperanza all'articolo 16 della legge regionale 15/2020.

L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V. devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca e acquicoltura" all'indirizzo:

8.2. I Comitati di gestione, di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.A.T.V. e A.F.V., devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piani di prelievo selettivi per le specie: cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione; piani numerici per le specie: coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, starna, pernice rossa, fagiano, volpe;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo è stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria di A.T.C. e C.A. e i concessionari di A.F.V. e A.A.T.V., devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.